



# COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PV

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 IN DATA 13/05/2014

### OGGETTO:

**CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di maggio alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEGLI ANTONI ALBERTO - Presidente	Sì
2. BARBIERI FEDERICA - Consigliere	Sì
3. ANDRINI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
4. MARENZI DIEGO - Consigliere	No
5. BOZZOLA ELISA - Consigliere	No
6. BOZZOLA MARTA - Consigliere	Sì
7. PICCHI FRANCO - Consigliere	No
8. ANDRINI LUIGI - Consigliere	Sì
9. CARDANINI ALBERTO - Consigliere	No
10. RAMARI MARIA CESARINA - Consigliere	Sì
11. FORNI GIULIANO - Consigliere	Sì
12. BOZZOLA ROBERTO - Consigliere	No
13. BOZZOLA GIANCARLO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	6

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DEGLI ANTONI ALBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI VALVERDE

PROVINCIA DI PAVIA

---

## OGGETTO:

**CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - ANNO 2014.**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE</b>	<b>ESITO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>FIRMA</b>
Contabile	Favorevole	13/05/2014	Degli Antoni Stefano	F.to :
Responsabile del servizio	Favorevole	13/05/2014	Bozzola Stefano	F.to :

## il CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto l'art. 8, comma 1, del d.l. 31/08/2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28/10/2013 n. 124 che differisce il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013; entro tale termine pertanto il Comune può approvare le aliquote ed il regolamento efficaci del 01.01.2013;

Richiamato l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sul l'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Considerato che il d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni con la legge 14 settembre 2011, n. 148) ha liberalizzato completamente, a decorrere dal 2012, la manovra sulle aliquote dell'addizionale irpef;

Dato atto che:

- per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota da parte dei Comuni, risultano applicabili, a decorrere dal 2012 e senza particolari vincoli, le norme ordinarie recate dal Decreto Legislativo n. 360 del 1998, successivamente più volte modificato ed integrato;
- ritorna pienamente in vigore il penultimo periodo del comma 3, articolo 1, del Decreto Legislativo n. 360/1998 per cui la variazione dell'aliquota dell'addizionale irpef applicabile dai Comuni non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- già il Decreto 360, con una modifica introdotta dal 2007 per effetto del comma 142, articolo 1, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007), permetteva ai Comuni di stabilire "una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (comma 3-bis, articolo 1, Decreto Legislativo n. 360/1998);
- il Decreto Legge n. 138/2011 reca disposizioni in riferimento alle modalità di diversificazione dell'aliquota e di applicazione della fascia esente che costituiscono, insieme alla determinazione dell'aliquota unica, gli ambiti facoltativi di esercizio dell'autonomia comunale in materia di ad - dizioneale Irpef a decorrere dal 2012;
- nell'ambito della scelta della diversificazione delle aliquote l' articolo 13, comma 16, del Decreto Legge n. 201 del 2011 stabilisce che i Comuni possono stabilire aliquote in maniera progressiva sulla base degli scaglioni di reddito già stabiliti per l'Irpef, nel principio di progressività;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e succ. mod., riguardante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF con effetto dall'01/01/1999;

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai commi 142 e 143 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF;

RCHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICORDATO che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c.123, legge 13 dicembre 2010, n.220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberazione l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- è pertanto attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'Imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito regolamento;

ATTESO che ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

CONSIDERATO che:

- i Comuni con regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal capo del dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 19665/2007 del 5 ottobre 2007, sono state definite le modalità operative per l'attuazione del versamento diretto ai Comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, come previsto dall'art. 1, comma 143, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che pertanto per una corretta applicazione della norma si è proceduto all'apertura di uno specifico conto corrente presso poste italiane s.p.a.;

ATTESO che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, tale per cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 6 in data 31 marzo 2007, con la quale è stato approvato il regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'irpef;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- c.c. n. 6 in data 28/02/2000, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF dall'anno 2000 per lo 0,2%;
- g.c. n. 9 in data 02/02/2001, di conferma addizionale in argomento per l'anno 2001 nella misura dello 0,2%;
- g.c. n. 10/2002, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2002 nella misura dello 0,3%;
- g.c. n. 13/2003, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2003 nella misura dello 0,3%;
- g.c. n. 30/2004, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2004 nella misura dello 0,3%;
- g.c. n. 32/2005, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2005 nella misura dello 0,3%;
- g.c. n. 42/2006, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2006 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 7/2007, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2007 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 2/2008, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2008 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 6/2009, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2009 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 5/2010, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2010 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 5/2011, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2011 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 5/2012, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2012 nella misura dello 0,3%;
- c.c. n. 16/2013, di determinazione dell'addizionale in argomento per l'anno 2013 nella misura dello 0,3%;

VISTO che lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2014, predisposto dalla Giunta Comunale con delibera n. 17 del 25/04/20143 prevede di conseguire il pareggio mediante la **riconferma** della misura di aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nei valori in vigore per l'anno 2013;

RITENUTO, quindi, **di non prevedere nessuna modifica rispetto al 2013** e di determinare quindi anche **per l'anno 2014** la percentuale dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dell'aliquota unica allo **0,3%**;

VISTO l'articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: "il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23/12/2000, n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate dei Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO che:

- con decreti in data 19/12/2013 e 13/02/2014, pubblicati sulla G.U. n. 302/2013 e n. 43/2014, il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2014 è stato dapprima differito al 28/02/2014 e successivamente al 30/04/2014;
- con decreto del Ministro dell'Interno in data 29/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 31/07/2014;

DATO ATTO che la previsione di gettito è stata valutata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al 2011, pubblicati sull'apposita pagina web del sito del MEF Dipartimento Politiche Fiscali;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 42 e 172;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

#### D E L I B E R A

- 1) Di confermare il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, anche per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3%;
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione:
  - a) sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64;
  - b) sul Portale Federalismo Fiscale – sito MEF;
- 4) Indi, con separata unanime votazione resa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to : DEGLI ANTONI ALBERTO

Il Segretario Comunale  
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 14/05/2014\_

Il Funzionario Responsabile  
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 14/05/2014\_

Il Segretario Comunale  
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO